

Nicola Bisceglie

Dottore Commercialista-Revisore Legale
Corso Benedetto Croce, 56 – 70124 Bari
P.I. 07432870728 – C.F. BSCNCL81R03L109P
email: nicola_bisceglie@yahoo.it, pec: nicola.bisceglie@gigapec.it

Tribunale di Bari

Procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento *ex* L.3/2012 Piano del Consumatore – Procedura familiare *ex* art.7 bis L.3/2012

**Gestore della crisi nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari:
dott. Nicola Bisceglie**

Ricorrente: Cavone Giovanni (C.F. CVNGNN66C13A662P)

Ricorrente: Angela Vitucci (C.F. VTCNGL73D58A662U)

Attestazione del Piano del consumatore e relazione particolareggiata *ex* artt.9, comma 2 e 15, comma 6, L.3/2012

Indice

1. Premessa – apertura della procedura
2. Attestazioni preliminari
3. Presupposti di ammissibilità
4. Composizione nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 9 comma 2 L. 3/2012)
5. Valutazione in ordine ad atti dei debitori impugnati dai creditori *ex* art.9, comma 2, L.3/2012
6. Cause del sovraindebitamento
7. Analisi delle masse passive e attive dei ricorrenti/debitori - attività di verifica, l'accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'OCC - Risultanze
8. Proposta di piano del consumatore formulata dai ricorrenti - Indicazioni in ordine alla percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori
9. Piano del consumatore Giovanni Cavone
10. Valutazione di fattibilità del piano proposto da Giovanni Cavone, art.9, comma 2, L.3/2012
11. Piano del consumatore Vitucci Angela
12. Valutazione di fattibilità del piano proposto da Vitucci Angela, art.9, comma 2, L.3/2012
13. Valutazione in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni *ex* art.9, comma 3 bis, lett.a), L.3/2012
14. Valutazione in ordine alle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte *ex* art. 9, comma 3 bis, lett.b), L.3/2012
15. Valutazione in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda *ex* art. 9, comma 3 bis, lett.c), L.3/2012
16. Indicazione presumibile dei costi della procedura *ex* art. 9, comma 3 bis, lett.d), L.3/2012
17. Indicazione sulla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori, valutato con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile *ex* art. 9, comma 3 bis, lett.e), L.3/2012
18. Valutazione in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
19. Conclusioni e attestazione

1. Premessa – apertura della procedura

Con istanza depositata in data 06 maggio 2019 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari registrata al n.57 del registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014, i sig.ri Giovanni Cavone e Angela Vitucci dichiaravano di trovarsi in stato di sovraindebitamento e chiedevano quindi la designazione di un Gestore della Crisi (**All_1 istanza nomina OCC**).

Il referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari nominava, in data 16 luglio 2019, in qualità di Gestore della Crisi, la dott.ssa Giacomina Defino in qualità di consulente del debitore con compiti di assistenza nella predisposizione del piano sottostante alla proposta e il sottoscritto dott. Nicola Bisceglie con il compito di redigere la relazione che attesti la fattibilità del piano ex artt. 9 comma 2m e 15, comma 6, legge n. 3/2012 (**All_2 nomina gestore crisi**).

A seguito della rinuncia della dott.ssa Giacomina Defino, il referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari nominava, in data 06 dicembre 2019, lo scrivente dott. Nicola Bisceglie, conferendogli l'incarico di svolgere la relativa attività procedurale di composizione della crisi (**All_3 nomina monocratica gestore crisi**)

2. Attestazioni preliminari

Il sottoscritto dott. Nicola Bisceglie, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al n. 4070, con studio in Bari, al Corso Benedetto Croce, 56, nominato dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, in qualità di Gestore della Crisi, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurata dai sig.ri Giovanni Cavone e Angela Vitucci, in qualità di coniugi, residenti in Bari (BA) alla via Riccardo Ciusa,25 (di seguito anche solo "ricorrenti/debitori"), dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F.;
- di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art.2399 c.c., ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi (*ex art. 2382 c.c.*);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori;

- di non essere legato ai debitori da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

3. **Presupposti di ammissibilità**

Nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento la procedura di Piano del consumatore comporta che il ricorrente/debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e mediante un piano di pagamenti rateizzato, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di un piano, eventualmente sottoscritta da un terzo assuntore.

Il ricorrente/debitore deve quindi proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri e attraverso la presentazione di garanzie prestate da terzi.

Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che il piano che egli propone sia realizzabile.

Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l'indicazione dei redditi o dei beni che essi mettono a disposizione.

Requisito oggettivo necessario ai fini dell'ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento, così come individuato ai sensi dell'art.6, comma 2, lett. a) L.3/2012.

La procedura è disciplinata dagli artt.7 e ss. L.3/2012 ed in particolare i presupposti affinché il ricorrente/debitore possa accedere a tale procedura sono contenuti nell'art.7.

Lo scrivente ha quindi verificato che i presupposti per l'accesso alla procedura sono risultati tutti soddisfatti in quanto i debitori:

- si trovano in una situazione di sovraindebitamento *ex art.6, comma 2, lett. a) L.3/2012* ossia in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* considerato che le poste passive dei ricorrenti superano l'ammontare delle poste attive prontamente liquidabili, considerando sia i debiti scaduti che quelli a scadere come più innanzi precisato;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L.3/2012;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L.3/2012;
- non hanno subito, per cause a loro stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis L.3/2012;

- si sono impegnati personalmente e a mezzo dei loro difensori Avv. Antonio Buono e Rosella Cristantiello a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al Gestore della crisi per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

L'art.9, comma 1, L.3/2012 a sua volta prevede il deposito della proposta di piano presso il Tribunale territorialmente competente, al quale, tra l'altro, deve essere allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art.9, comma 2, L. 3/2012:

- è stata predisposta ai soli fini della normativa sopra citata e non potrà essere utilizzata in tutto o in parte per scopi differenti;

- la redazione è stata effettuata in base ai dati fiscali, delle banche dati ed alle informazioni acquisite dai ricorrenti/debitori, nonché attraverso operazioni di circolarizzazione del credito.

4. Composizione nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 9 comma 2 L. 3/2012)

Il nucleo familiare dei ricorrenti si compone di quattro soggetti: oltre ai due ricorrenti, fanno parte del nucleo familiare il figlio Luca Cavone (c.f. CVNLCU01R21A662Q nato a Bari il 02/10/2001) e la figlia Olga Cavone (c.f. CVNLGO05C53A662F, nata a Bari il 13/03/2005) (vedasi allegato 3 e 4 Ricorso).

La famiglia vive in un appartamento di proprietà dell'Arca Puglia Centrale (Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare) sito in Bari (BA) alla via Riccardo Ciusa,25, assegnato alla madre della ricorrente, la sig.ra Francesca Bonanzina, nel frattempo deceduta.

Dalla documentazione in atti si evince che sono in corso da parte della sig.ra Angela Vitucci le attività di subentrato nel diritto abitativo dell'appartamento sito contratto sito in Bari (BA) alla via Riccardo Ciusa,25 di proprietà dell'Arca Puglia Centrale atteso che in data 07 novembre 2018, con protocollo n. 149/2018, l'Arca Puglia, con decreto di rilascio alloggio, ex art. 20 della Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014, ordinava alla sig.ra Angela Vitucci di rilasciare l'alloggio sito in via R. Ciusa, 25 pal. F15 int.3, libero e vuoto da cose e da persone in favore dell'Arca Puglia Centrale di Bari, entro il termine di trenta giorni.

In data 10 maggio 2021 la sig.ra Angela Vitucci protocollava presso Arca Puglia una nuova richiesta di voltura del contratto di locazione in suo favore (ex art. 13 L.R. 10/2014) a cui l'Arca Puglia non ha, ad oggi, fornito alcun riscontro (vedasi allegato 30 Ricorso).

Le spese necessarie indicate per il sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti sono state quantificate complessivamente in euro 1.700,00 (millesettecento/00) e così ripartite:

SPESE FAMILIARI	
Voci di spesa	Importo mensile
Spese alimentari, per la casa e sostentamento degli animali	€ 450,00
Vestiario e accessori	€ 200,00
Utile e spese condominiali	€ 200,00
Spese per canoni Arca	€ 263,00
Carburante	€ 300,00
Assicurazione	€ 100,00
Spese mediche e farmaceutiche	€ 200,00
TOTALE	€ 1.713,00

Il nucleo familiare può attualmente contare su un'unica entrata mensile derivante dallo stipendio percepito dal sig. Giovanni Cavone, assunto con contratto a tempo indeterminato presso la "Apulia Trasporti srl", p.iva 06387970723, con la qualifica di autista, per un importo lordo annuo, per l'anno 2020, ammontante a complessivi euro €26.585,76 con uno stipendio netto pari a circa euro 1.900,00, che si riduce a circa euro 1.300,00 a seguito delle trattenute per euro 554,00 mensili operate da Credem spa (euro 454,00), nonché da Banca Ifis spa (euro 100,00).

La sig.ra Angela Vitucci, invece, non produce alcun reddito e fiscalmente risulta a carico del marito come dalle dichiarazioni fiscali da questi prodotte.

La sig.ra Angela Vitucci, come già sopra riportato, ha in essere l'iter di subentro per entrare nella piena titolarità dell'abitazione dell'appartamento sito in Bari (BA) alla via Riccardo Ciusa,25 di proprietà dell'Arca Puglia Centrale, utilizzata come abitazione dall'intero nucleo familiare.

Il sig. Giovanni Cavone risulta titolare della quota di proprietà pari a 1/18 di un immobile sito in Bari (Ba) al Corso Mazzini n. 25, categoria catastale A/4, 3 vani, rendita 286,63.

Inoltre è riconosciuta a favore della figlia Olga Cavone una indennità di accompagnamento di circa euro 520,00 mensili, a seguito delle gravi patologie di cui la minore è affetta. **Tale indennità costituisce un credito impignorabile ex lege ed è appena sufficiente a far fronte alle esigenze della piccola Olga Cavone.**

Le dichiarazioni dei redditi prodotte:

- per l'anno d'imposta 2016 il sig. Cavone ha prodotto un reddito imponibile di € 23.950,00 e un'imposta netta di € 2.032,00, mentre la sig.ra Vitucci non ha prodotto redditi in detta annualità (**Allegato 4 redditi 2016**);

- per l'anno d'imposta 2017 il sig. Cavone ha prodotto un reddito imponibile di € 24.645,00 e un'imposta netta di € 2.389,00, mentre la sig.ra Vitucci non ha prodotto redditi in detta annualità (**Allegato 5 redditi 2017**);
- per l'anno d'imposta 2018 il sig. Cavone ha prodotto un reddito imponibile di € 25.554,00 e un'imposta netta di € 2.638,00, mentre la sig.ra Vitucci non ha prodotto redditi in detta annualità (**Allegato 6 redditi 2018**);
- per l'anno d'imposta 2019 il sig. Cavone ha prodotto un reddito imponibile di € 26.163,00 e un'imposta netta di € 2.876,00, mentre la sig.ra Vitucci non ha prodotto redditi in detta annualità (**Allegato 7 redditi 2019**);
- per l'anno d'imposta 2020 il sig. Cavone ha prodotto un reddito imponibile di € 26.586,00 e un'imposta netta di € 3.102,00, mentre la sig.ra Vitucci non ha prodotto redditi in detta annualità (**Allegato 8 redditi 2020**).

5. Valutazione in ordine ad atti dei debitori impugnati dai creditori ex art.9, comma 2, L.3/2012

Al momento della presentazione della proposta di piano del consumatore non risultano essere stati impugnati atti dei debitori da parte dei creditori.

Con riferimento agli atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni non si segnalano atti di disposizione del patrimonio rilevanti compiuti negli ultimi 5 anni dai sig.ri Cavone e Vitucci.

6. Cause del sovraindebitamento

I ricorrenti/debitori, sig. Giovanni Cavone, nato a Bari (BA) il 13/03/1966 (C.F. CVNGNN60C13A662P) residente in Bari (BA) alla via R. Ciusa n.25, e la sig.ra Angela Vitucci, nata a Bari (BA) il 18/04/1973 (C.F. VTCNGL73D58A662U) in Bari (BA) alla via R. Ciusa n.25, coniugati e entrambi assistiti e difesi dagli avv.ti Rosella Cristantiello e Antonio Buono del Foro di Bari, hanno promosso una procedura familiare di composizione della crisi, nella specie di piano del consumatore e procedura di cui all'art. 14 *quaterdecies*, L. n. 3/2012 per quanto attiene alla sig.ra Vitucci, nel quale sono riassunte le cause che hanno determinato il sovraindebitamento e che si possono riassumere nei termini che seguono.

Le cause del sovraindebitamento dei debitori sono addebitabili ad un eccessivo indebitamento con il sistema bancario che ha erogato credito senza la corretta valutazione della capacità di rimborso dei sig.ri Giovanni Cavone, lavoratore dipendente, e Angela Vitucci, casalinga, nonché ai gravi problemi di salute che hanno colpito entrambi i figli Luca e Olga a partire dal 2014, con gravi ripercussioni sulla sfera emotiva ed economica della famiglia.

Infatti, dall'analisi della documentazione è emerso che in data 24 ottobre 2011 il sig. Giovanni Cavone sottoscriveva con Findomestic Banca spa un contratto di finanziamento di euro 46.839,00 della durata di 120 mesi (ossia 10 anni) con una rata di euro 630,00 con un TAEG al 9,32% e un importo complessivo da

restituire, inclusivo di interessi, di complessivi euro 75.672,00. Dei suddetti importi ne venivano effettivamente erogati, in data 24 ottobre 2011, euro 32.060,64, atteso che la differenza di circa euro 11.000,00 venivano utilizzati dalla Findomestic a estinzione di un ulteriore finanziamento concesso ai debitori in data 19 ottobre 2010 per un importo di euro 15.000,00 e parzialmente restituito a far data del 20/11/2010 con 11 rate mensili di euro 270,93 e una di euro 309,87.

Inoltre, dall'analisi dell'estratto conto accesso presso Poste Italiane, numero conto IT00Y0760104000 000051266674 (**Allegato 9 Estratto conto Poste Italiane**) è emerso che:

- i. a far data dal 27 dicembre 2009 e fino al 27/12/2012 è presente un addebito a favore di Poste per un importo complessivo di euro 8.605,00 per rate mensili di circa di circa 230,00 euro mensili;
- ii. in data 11 dicembre 2012 Compass Banca spa erogava a favore dei debitori un finanziamento di complessivi euro 23.460,00 che veniva regolarmente onorato con il pagamento di n. 15 rate mensili di importo di circa 530,00. In data 18 aprile 2014 la stessa Compass Banca spa erogava ulteriori euro 4.330,59, a fronte n. 5 rate mensili regolarmente addebitate di euro 468,71, derivante da un "*prestito personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione*" concesso in data 26 marzo 2014, dell'importo di € 7.330,59 da rimborsarsi in n. 60 rate mensili di € 170,00 cadauna (totale dovuto dal consumatore € 10.200,00), con il quale veniva effettuata una estinzione parziale dal sig. Giovanni Cavone, mediante il versamento di € 3.000,00. In data 05 settembre 2014 la Compass Banca sottoscriveva un ulteriore finanziamento con i debitori a cui erogava la somma di euro 45.855,60 da restituirsi in 84 rate mensili di euro 545,90 ciascuna, con parziale estinzione di euro 22.814,00 del precedente finanziamento concesso e con un accredito effettivo a favore dei debitori dell'importo effettivo di euro 7.186,00;
- iii. a far data dal 01/11/2015 il sig. Giovanni Cavone sottoscriveva il contratto di finanziamento n. 33484 con Credito Emiliano spa per un importo complessivo di euro 23.520,00 da restituirsi in 120 rate di euro 196,00, con addebito dell'importo direttamente in busta paga, con cessione del quinto dello stipendio. A fronte di detto importo, ne veniva effettivamente erogato a favore del debitore l'importo di euro 6.979,90 poiché euro 6.034,27 venivano utilizzati per estinguere il finanziamento con Compass Banca di cui al punto precedente e invece euro 8.889,03 sono da imputarsi a interessi sul finanziamento.

Non appare ultroneo evidenziare come, gli importi erogati di volta in volta dagli istituti di credito, venissero o immediatamente utilizzati per esigenze familiari o temporaneamente investiti in buoni postali al fine di evitare che il capitale venisse pian piano eroso dalle spese e dagli interessi maturati sul conto corrente postale, consentendone lo svincolo esclusivamente al bisogno.

Da ultimo è bene segnalare come, dall'analisi delle buste paga allegata dal debitore si evince che a partire dal 26 agosto 2018 lo stesso Credito Emiliano proceda a trattenere l'importo mensile di euro 258,00 per un importo erogato di euro 27.864,00 di cui euro 11.094,00 ad oggi già restituiti dal debitore.

A ciò va aggiunto che tra gli anni 2013 e 2014 il figlio maggiore Luca Cavone veniva colpito da una persistente forma di dermatite desquamativa impetiginizzata atopica con ulteriori complicazioni quali colite e gastrite che ha costretto i debitori a sostenere ulteriori spese mediche che hanno inciso sul budget familiare dovendo sottoporre il figlio a numerose visite mediche presso strutture specializzate.

A ciò si aggiunga che nel corso del 2014, la figlia Olga Cavone iniziava a manifestare i primi segnali di una grave patologia psichiatrica *“crisi di agitazione psicomotoria ed evoluzione verso organizzazione patologica di personalità di tipo schizotipico”* che ha comportato disturbi da *“disregolazione dell'umore dirompente, disturbi da deficit d'attenzione/iperattività, manifestazione combinata, epilessia focale idiopatica dell'infanzia a punte centro-temporali, disturbo aspecifico dell'apprendimento, problematiche socio-ambientali”* (vedasi Allegato 6 Ricorso). Per tale patologia la minore è stata dichiarata *“invalida e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. n. 18/80)”* e le è stata così riconosciuta una indennità di accompagnamento mensile pari ad € 520,00 interamente utilizzata al sostentamento della figlia Olga (vedasi Allegato 7 Ricorso). La suddetta patologia ha impattato negativamente sulle già compromesse condizioni economiche della famiglia Cavone/Vitucci, dovendo gli stessi impegnarsi in un notevole sforzo economico sia per far fronte alle ingenti spese mediche specialistiche di cui la minore Olga necessita, ma anche per i riflessi indiretti della malattia, ossia la necessità di assecondare le richieste della figlia onde disinnescare eventuali gesti autolesionistici che la minore ha più volte posto in essere con evidente pregiudizio verso la propria persona e i terzi.

Nel corso del 2019, il Tribunale dei Minorenni di Bari, vista l'impossibilità dei genitori di provvedere con le sole proprie forze e conoscenze alle esigenze della piccola Olga, affidava la minore ai Servizi Sociali di Bari Municipio 3 che collocava la stessa presso la Comunità Arcadia di Molfetta (vedasi Allegato 8 Ricorso).

Nel mese di agosto 2021 la minore, a seguito di vari gesti autolesionistici veniva ricoverata presso il Policlinico di Bari Reparto di Psichiatria venendo dimessa esclusivamente in data 1.10.2021 per trasferimento in altra struttura individuata dai Servizi Sociali nell'Istituto “Sorriso” di Giugliano di Napoli. Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, appare chiaro come la crisi dei sig.ri Cavone/Vitucci sia stata causata da una errata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziari, in particolar modo Findomestic spa e Compass Banca che negli anni tra il 2011-2015 hanno applicato sui finanziamenti concessi condizioni contrattuali troppo gravose rispetto ai redditi percepiti dal sig. Giovanni Cavone che di fatto hanno inciso in maniera irreversibile sulla capacità dello stesso di far fronte alle obbligazioni assunte.

7. **Analisi delle masse passive e attive dei ricorrenti/debitori - attività di verifica, l'accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'OCC - Risultanze**

Lo scrivente ha proceduto a verificare quanto riportato nella proposta di accesso alla procedura di sovraindebitamento nonché la proposta di piano del consumatore, effettuando una verifica presso le banche dati pubbliche.

Tale verifica è stata condotta presso la centrale rischi di Banca d'Italia (**Allegato 10_centrale rischi Cavone e Vitucci**) e presso CAI (**Allegato 11_CAI Cavone e Vitucci**) e, sulle risultanze di predette ricerche è stata effettuata una circolarizzazione, a mezzo PEC, ai soggetti creditori.

Inoltre, sono state effettuate ricerche presso i pubblici registri immobiliari di Agenzia delle Entrate (**Allegato 11_Visura immobiliare Cavone e Vitucci**) e presso il P.R.A (**Allegato 12 visura pra Cavone e Vitucci**).

Infine, si è proceduto a richiedere l'estratto aggiornato dei debiti presso gli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps, Comune di Bari) con la comunicazione *ex art.9*, comma 3 bis, L.3/2012 (**Allegato 13 comunicazioni ex art.9, comma 3 bis**)

Di seguito si riportano le relative risultanze.

Procedure Esecutive pendenti

A seguito di istanza presentata presso la cancelleria del Tribunale di Bari circa la sussistenza di procedure esecutive mobiliari e immobiliari pendenti (Doc. 17), si è rilevata l'esistenza di un procedimento esecutivo presso terzi a oggi pendente presso il Tribunale di Bari, Sezione Esecuzioni mobiliari contraddistinto dal R.G.E. n. 1083/2019, Giudice dell'Esecuzione – Dott. Benedizione instaurato dalla Ifis Npl S.p.A. con la notifica del 21.2.2019 e successiva iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento per l'importo complessivo di € 95.153,35, pari alla somma precettata di € 63.435,57 aumentata come per legge della metà, oltre interessi e spese successive (vedasi Allegato 18 Ricorso).

Massa passiva Giovanni Cavone

In particolare, la massa passiva del sig. Giovanni Cavone è pari a euro 131.611,91 ed è composta da debiti di natura privilegiata e chirografaria, ai quali vanno sommate le spese in prededuzione per OCC e legali del ricorrente e in particolare:

DEBITORIA sig. GIOVANNI CAVONE			
Natura del credito	Creditore	Importo del debito	Gradazione
Onorario	avv.ti Rosella Cristantiello e avv.to Antonio Buono	€ 3.588,00	Predezione Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
Onorario	OCC	€ 3.519,53	Predezione Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
Tributi Tarsu/TARI	Comune di Bari	€ 3.304,00	Privilegio mobiliare generale ex art. 2752 c.c.
Tributi	Agenzia Entrate Riscossione	€ 130,10	Privilegio mobiliare speciale grado 7 artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.
		€ 272,88	Privilegio mobiliare generale Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
		€ 112,52	Privilegio generale mobiliare Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.
		€ 142,34	Chirografo
Finanziamento	Ifis NPL spa	€ 63.435,57	Chirografo
Finanziamento	Compass Banca spa	€ 31.712,97	Chirografo
Finanziamento	Credito Emiliano spa	€ 8.624,00	Chirografo
Finanziamento	Credito Emiliano spa	€ 16.770,00	Chirografo
TOTALE		€ 131.611,91	
di cui			
PREDEDUZIONE		€ 7.107,53	
PRIVILEGIO		€ 3.819,50	
CHIROGRAFO		€ 120.684,88	

Di seguito la specifica di ogni singola posizione debitoria.

1) Credito privilegiato verso il comune di Bari

Dall'analisi della dichiarazione di credito inviata dal comune di Bari è emerso che il sig. Giovanni Cavone ha maturato una debitoria nei confronti dell'Ente pari a complessivi euro 3.304,00 per non aver pagato la TARSU per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015 nonché la TARI dal 2018 al 2021, come da allegato prospetto (**Allegato 14_Estratto Comune di Bari**);

2) Credito privilegiato e chirografario verso Agenzia delle Entrate Riscossione

Dall'analisi della dichiarazione di credito inviata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione è emerso che il sig. Giovanni Cavone ha maturato una debitoria complessiva nei confronti dell'agente della riscossione pari a complessivi 657,84, di cui euro 515,50 in privilegio mentre euro 142,34 in chirografo. La suddetta debitoria è portata da n. 3 cartelle di pagamento relative al mancato pagamento negli anni 2006-2010-2014 di multe, irpef, canone rai e tassa smaltimento rifiuti, come da allegato prospetto (**Allegato 15_Estratto Agenzia Entrate Riscossione**);

3) Chirografario di Ifis Npl Investing s.p.a. (già Findomestic Banca s.p.a.)

La finanziaria è creditrice di euro 63.435,57 nei confronti del sig. Giovanni Cavone, credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato tra il ricorrente e la Findomestic Banca s.p.a. dell'importo di euro 46.839,00, da rimborsarsi in n. 84 rate mensili di euro 632,00.

Successivamente la Findomestic Banca s.p.a. ha ceduto il credito *pro soluto* alla società FLORENCE SPV, che lo ha ceduto a Banca IFIS S.p.A., per un ammontare complessivo pari ad euro 55.406,34.

Il credito maturato in relazione a tale rapporto, pari a euro 55.406,34, è rimasto insoluto, ragione per la quale la finanziaria ha richiesto e ottenuto, nei confronti del sig. Giovanni Cavone, dal Tribunale di Bari, in data 15 marzo 2018 il decreto ingiuntivo n.1130/2018 per il pagamento di euro 55.406,34 oltre interessi e spese legali.

Successivamente, la Ifis Npl S.p.A., qualificatasi quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca Ifis S.p.A., ha notificato dapprima atto di precetto di pagamento il 31.12.2018 per l'importo di € 63.435,57 e, in data 21.2.2019, atto di pignoramento presso terzi al debitore e al datore di lavoro di quest'ultimo, per la complessiva somma di € 95.153,35, iscritto a ruolo presso il Tribunale di Bari, Sezione Esecuzioni mobiliari contraddistinto dal R.G.E. n. 1083/2019, Giudice dell'Esecuzione – Dott. Benedizione. La prossima udienza è fissata per il 24.3.2022.

(Allegato 16_Precisazione credito Ifis).

4) Credito chirografario Compass Banca s.p.a.

La finanziaria è creditrice di euro 31.712,97 nei confronti del sig. Giovanni Cavone e Angela Vitucci, credito derivante dal prestito personale sottoscritto in data 05 settembre 2014 dai debitori per un importo di euro 32.415,00 da rimborsarsi in n. 84 rate mensili da euro 540,00.

A far data dei primi mesi del 2015 i ricorrenti non riuscivano più ad adempiere al regolare pagamento delle rate del prestito e con ricorso ex art. 633 ss c.p.c promosso innanzi il Tribunale di Bari, la compass Banca spa ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4768/2020, emesso in data 29 ottobre 2020 con il quale ingiungeva ai sig.ri Giovanni Cavone e Angela Vitucci di pagare la somma di euro 29.509,37 oltre interessi e spese **(Allegato 17_Precisazione credito Compass Banca).**

5) Credito chirografario verso Credito Emiliano spa

Dall'analisi della documentazione prodotta dal Credito Emiliano spa è emerso che il debitore sig. Giovanni Cavone sottoscriveva in data 29/10/2015 il contratto di finanziamento n. 33484 dell'importo di euro 23.520,00 della durata di 120 rate mensili dell'importo di euro 196,00 con cessione del quinto dello stipendio. Detto finanziamento andava ad estinguere il finanziamento concesso da Compass Banca per residui 6.034,27. Dall'analisi della busta paga di gennaio 2022 fornita dal sig. Giovanni Cavone emerge che il debito residuo a favore di Credito emiliano è pari a euro 8.624,00.

Inoltre dall'analisi dall'ultima busta paga fornite dal sig. Giovanni Cavone, gennaio 2022, emerge una cessione del quinto di euro 258,00 mensili a favore di Credito Emiliano, non comunicata dall'istituto finanziario, sorto nel 2018 per un importo complessivo di euro 27.864,00 con un residuo da pagarsi a gennaio 2022 pari a euro 16.770,00 (**Allegato 18_Precisazione credito Credito Emiliano**).

Massa attiva Giovanni Cavone

Dall'analisi delle interrogazioni fatte ai registri dei beni immobili dell'Agenzia delle Entrate e al PRA è emerso che il sig. Giovanni Cavone risulta proprietario di 1/18 di un immobile sito in Bari (Ba) a Corso Mazzini n. 25, categoria catastale A/4, di 3 vani con rendita 286,63 nonché di due autovetture una Alfa Romeo 159 SW tg. DL824CX, immatricolata il 26/07/2007 e una alfa Romeo 147 t.g. FD296TT immatricolata il 31.03.2005 detenuta in comproprietà con il figlio Luca Cavone.

Per la stima della quota dell'immobile si sono utilizzati i valori indicati dall'Agenzia delle Entrate nell'Archivio delle valutazioni immobiliari, che, per detta unità abitativa stimano un valore di mercato che si aggira tra euro 94.500,00 e euro 108.500,00. Pertanto ipotizzando un valore medio è congruo riconoscere al bene una stima di euro 101.500,00 la cui 18esima quota è pari a circa euro 5.600,00.

Per quanto attiene la stima delle due autovetture, si è ritenuto utile utilizzare le quotazioni fornite dal noto sito online di vendita auto [Annunci di Alfa Romeo 147 usate - AutoScout24](#) che per l'Alfa Romeo 147 immatricolata nel 2005 prevede un valore medio di circa euro 1.000,00 mentre per l'Alfa Romeo 159 un valore medio di circa euro 1.500,00.

Per quanto attiene invece i redditi da lavoro dipendente è stato utilizzato il valore medio delle ultime tre annualità percepite dal sig. Giovanni Cavone al netto delle ritenute previste per legge.

È bene da ultimo specificare che il sig. Cavone risulta intestatario del conto corrente n. 51266674, cointestato con la moglie sig.ra Angela Vitucci, acceso presso Poste Italiane il cui saldo data del 11 marzo 2022 è pari a euro 1.279,00. Detto importo, essendo utilizzabile dal debitore, per il sostentamento familiare, non sarà utilizzato quale importo da riconoscere a favore dei creditori.

ATTIVO sig. GIOVANNI CAVONE			
Tipo	Descrizione	Quotazione/Valutazione	
Immobiliare	1/18 immobile sito in Bari al Corso Mazzini n. 25	€	5.600,00
Mobiliare	Autovetture Alfa Romeo 147 t.g. FD296TT (al 50%) e Alfa Romeo 159 SW tg. DL824CX (100%)	€	2.000,00
Mobiliare	Media annua ultime tre annualità al netto delle ritenute	€	22.857,00
TOTALE		€	30.457,00

Massa passiva Angela Vitucci

La massa passiva della sig.ra Angela Vitucci ammonta a euro 71.531,46, ed è composta da debiti di natura impignorabile ex legge 662/96 art. 2 par. 85 e chirografaria.

DEBITORIA sig. ANGELA VITUCCI			
Natura del credito	Creditore	Importo del debito	Gradazione
Indennità di occupazione	Arca Puglia Centrale	€ 39.681,05	Credito impignorabile ex legge 662/96 art. 2 par. 85
Tributi	Agenzia Entrate Riscossione	€ 137,44	Chirografo
Finanziamento	Compass Banca spa	€ 31.712,97	Chirografo
TOTALE		€ 71.531,46	
di cui			
IMPIGNORABILE		€ 39.681,05	
CHIROGRAFO		€ 31.850,41	

Di seguito la specifica di ogni singola posizione debitoria.

1) Credito impignorabile verso Arca Puglia Centrale

Dall'analisi della dichiarazione di credito pervenuta da Arca Puglia Centrale è emerso che la sig.ra Vitucci Angela ha maturato una debitoria per l'occupazione dell'alloggio di euro 39.681,05. Preme sul punto evidenziare che dalla documentazione allegata al ricorso è la sig.ra Bonanzina Francesca, madre dell'istante l'originaria assegnataria dell'alloggio popolare sito in Bari (Ba) alla via R.Ciusa n. 25 (attuale residenza del nucleo familiare), e che dopo il decesso, la sig.ra Angela Vitucci, oltre ad occupare l'immobile maturando una debitoria di euro 39.681,05, è in attesa di ottenere un riscontro in ordine all'istanza di subentro nel diritto abitativo protocollata il 10.5.2021 (Doc. 30), con la quale la sig.ra Vitucci Angela ha proposto una nuova richiesta di voltura del contratto di locazione in suo favore (ex art. 13, L.R. 10/2014). **(Allegato 19_Precisazione credito Arca Puglia Centrale).**

2) Credito chirografario verso Agenzia Entrate Riscossione

Dall'analisi dalle dichiarazioni di credito dell'Agenzia Entrate Riscossione è emerso che la debitrice ha maturato una debitoria di euro 137,44 portata da una cartella di pagamento relativa ad una multa risalente all'anno 2013. (Allegato 20_Precisazione credito Agenzia Entrate Riscossione).

3) Credito chirografario verso Compass Banca spa

La finanziaria è creditrice di euro 31.712, 97 nei confronti del sig. Giovanni Cavone e Angela Vitucci, credito derivante dal prestito personale sottoscritto in data 05 settembre 2014 dai debitori per un importo di euro 32.415,00 da rimborsarsi in n. 84 rate mensili da euro 540,00.

A far data dei primi mesi del 2015 i ricorrenti non riuscivano più ad adempiere al regolare pagamento delle rate del mutuo e con ricorso ex art. 633 ss c.p.c promosso innanzi il Tribunale di Bari, la compass Banca spa ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4768/2020, emesso in data 29 ottobre 2020 con il quale ingiungeva ai sig.ri Giovanni Cavone e Angela Vitucci di pagare la somma di euro 29.509,37 oltre interessi e spese.

Massa attiva Angela Vitucci

La sig.ra Vitucci non dispone di un attivo immobiliare come si evince dalle visure estratte presso Agenzia delle Entrate, di beni mobiliari e in quanto casalinga, non dispone di uno stipendio da lavoro dipendente o similari.

ATTIVO sig.ra ANGELA VITUCCI		
Tipo	Descrizione	Quotazione/Valutazione
Immobiliare	Nulla	€ -
Mobiliare	nulla	€ -
TOTALE		€ -

Si segnala che la sig.ra Vitucci è titolare di un libretto di deposito presso Poste italiane n. 07008/000049098988 il cui saldo al 22 febbraio 2022 è pari a euro 10,01.

Riepilogando, ad oggi, stante le visure estratte presso le banche dati e le relative ricerche effettuate, nonché riscontrate con le risposte ricevute dai creditori, con le precisazioni di cui sopra, è possibile affermare la correttezza degli importi del passivo e dell'attivo evidenziati nella proposta di piano del consumatore dei sig.ri Cavone e Vitucci, nonché l'istanza ex art. 14 *quaterdecies*, L. n. 3/2012 con riferimento alla sig.ra Vitucci.

8. Proposta di piano del consumatore formulata dai ricorrenti - Indicazioni in ordine alla percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori

Il piano del consumatore proposto dai ricorrenti prevede la messa a disposizione della procedura della complessiva somma di €28.800,00 da parte del sig. Giovanni Cavone, mentre la sig.ra Angela Vitucci è da considerarsi completamente incapiente, da distribuire secondo l'ordine dei privilegi.

9. Piano del consumatore Giovanni Cavone

A fronte delle masse attive e passive come evidenziate il piano del consumatore proposto dal sig. Giovanni Cavone prevede l'erogazione delle somme di seguito specificate:

PROPOSTA sig. GIOVANNI CAVONE				
Natura del credito	Creditore	Debito Resideuo	% soddisfo	Somma proposta nel piano
Onorario	avv.ti Rosella Cristantiello e avv.to Antonio Buono	€ 3.588,00	100%	€ 3.588,00
Onorario	OCC	€ 3.519,53	100%	€ 3.519,53
Tributi Tarsu/TARI	Comune di Bari	€ 3.304,00	100%	€ 3.304,00
Tributi	Agenzia Entrate Riscossione	€ 130,10	100%	€ 130,10
		€ 272,88	100%	€ 272,88
		€ 112,52	100%	€ 112,52
		€ 142,34	14,81%	€ 21,08
Finanziamento	Ifis NPL spa	€ 63.435,57	14,81%	€ 9.394,81
Finanziamento	Compass Banca spa	€ 31.712,97	14,81%	€ 4.696,69
Finanziamento	Credito Emiliano spa	€ 8.624,00	14,81%	€ 1.277,21
Finanziamento	Credito Emiliano spa	€ 16.770,00	14,81%	€ 2.483,64
TOTALE		€ 131.611,91	Totale offerto	€ 28.800,46

Il piano del consumatore del sig. Cavone prevede in definitiva il versamento di rate mensili di euro 300,00 per 96 mensilità dall'omologazione della proposta, con il quale si soddisferebbero i crediti prededucibili per il 100% del loro ammontare (per OCC euro 3.519,53, per *Advisor* legali euro 3.588,00), i creditori privilegiati per il 100% del loro ammontare (per Comune di Bari euro 3.304,00, per Agenzia Entrate Riscossione euro 515,50) nonché i creditori chirografari per il 14,81% (per Agenzia Entrate Riscossione euro 21,08, per Ifis NPL spa euro 9.394,81, per Compass Banca euro 4.696,69 e per Credito Emiliano euro 3.706,85).

Il piano di pagamenti previsti dal sig. Cavone prevede:

- il soddisfo del 100% della prededuzione dalla rate n.1-24;
- il soddisfo del 100% dei creditori privilegiati dalla rata 24 alla rata 37;
- il soddisfo del 14,81% dei creditori chirografari dalla rata 37 alla rata 96;

Il piano dei pagamenti per il sig. Cavone può essere così rappresentato:

PIANO DEI PAGAMENTI		
Rata 1	€ 300,00	
Rata 2	€ 300,00	
Rata 3	€ 300,00	
Rata 4	€ 300,00	
Rata 5	€ 300,00	
Rata 6	€ 300,00	
Rata 7	€ 300,00	
Rata 8	€ 300,00	
Rata 9	€ 300,00	
Rata 10	€ 300,00	
Rata 11	€ 300,00	Prede duzione per euro 6.900,00
Rata 12	€ 300,00	
Rata 13	€ 300,00	
Rata 14	€ 300,00	
Rata 15	€ 300,00	
Rata 16	€ 300,00	
Rata 17	€ 300,00	
Rata 18	€ 300,00	
Rata 19	€ 300,00	
Rata 20	€ 300,00	
Rata 21	€ 300,00	
Rata 22	€ 300,00	
Rata 23	€ 300,00	
Rata 24	€ 300,00	Prede zione per euro 207,53 Privilegio per euro 92,47
Rata 25	€ 300,00	Privilegio per euro 3.600,00
Rata 26	€ 300,00	
Rata 27	€ 300,00	
Rata 28	€ 300,00	
Rata 29	€ 300,00	
Rata 30	€ 300,00	
Rata 31	€ 300,00	
Rata 32	€ 300,00	
Rata 33	€ 300,00	
Rata 34	€ 300,00	
Rata 35	€ 300,00	
Rata 36	€ 300,00	
Rata 37	€ 300,00	Privilegio per euro 127,03 Chirografo per euro 172,97

Rata 38	€ 300,00	
Rata 39	€ 300,00	
Rata 40	€ 300,00	
Rata 41	€ 300,00	
Rata 42	€ 300,00	
Rata 43	€ 300,00	
Rata 44	€ 300,00	
Rata 45	€ 300,00	
Rata 46	€ 300,00	
Rata 47	€ 300,00	
Rata 48	€ 300,00	
Rata 49	€ 300,00	
Rata 50	€ 300,00	
Rata 51	€ 300,00	
Rata 52	€ 300,00	
Rata 53	€ 300,00	
Rata 54	€ 300,00	
Rata 55	€ 300,00	
Rata 56	€ 300,00	
Rata 57	€ 300,00	
Rata 58	€ 300,00	
Rata 59	€ 300,00	
Rata 60	€ 300,00	
Rata 61	€ 300,00	
Rata 62	€ 300,00	
Rata 63	€ 300,00	
Rata 64	€ 300,00	
Rata 65	€ 300,00	
Rata 66	€ 300,00	Chirografo per euro 17.700,00
Rata 67	€ 300,00	
Rata 68	€ 300,00	
Rata 69	€ 300,00	
Rata 70	€ 300,00	
Rata 71	€ 300,00	
Rata 72	€ 300,00	
Rata 73	€ 300,00	
Rata 74	€ 300,00	
Rata 75	€ 300,00	
Rata 76	€ 300,00	
Rata 77	€ 300,00	
Rata 78	€ 300,00	
Rata 79	€ 300,00	
Rata 80	€ 300,00	
Rata 81	€ 300,00	
Rata 82	€ 300,00	
Rata 83	€ 300,00	
Rata 84	€ 300,00	
Rata 85	€ 300,00	
Rata 86	€ 300,00	
Rata 87	€ 300,00	
Rata 88	€ 300,00	
Rata 89	€ 300,00	
Rata 90	€ 300,00	
Rata 91	€ 300,00	
Rata 92	€ 300,00	
Rata 93	€ 300,00	
Rata 94	€ 300,00	
Rata 95	€ 300,00	
Rata 96	€ 300,00	
totale	€ 28.800,00	

10. Valutazione di fattibilità del piano proposto da Giovanni Cavone, art.9, comma 2, L.3/2012

La proposta di piano del consumatore formulata dal sig. Cavone poggia integralmente sui redditi percepiti in qualità di lavoratore dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato presso la “Apulia Trasporti srl” che ammontano a circa euro 1.900,00 al lordo della cessione del quinto pari a euro 554,00 (lo stipendio netto ammonta quindi a €1.300,00), pertanto, al netto di eventi imprevedibili la fattibilità del piano è assicurata dagli emolumenti mensilmente percepiti dal ricorrente.

Con riferimento alla distinzione delle masse attive e passive si evidenzia che il piano di pagamenti per il sig Cavone prevede in sostanza:

- la soddisfazione dei crediti prededucibili, advisor legale e OCC con le rate dalla prima alla rata 24;
- il soddisfacimento dei crediti con privilegio mobiliare speciale e generale, Comune di Bari e Agenzia Entrate Riscossione, con la rata della 24 fino alla rata 37;
- il soddisfacimento dei crediti chirografari, Agenzia Entrate Riscossione, Banca Compass spa, Ifis NPL e Credito emiliano dalla rata 37 fino alla rata 96.

11. Piano del consumatore Angela Vitucci

Per quanto attiene, invece, all’istante sig.ra Vitucci Angela, quest’ultima non può offrire alla procedura alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e pertanto è applicabile quanto previsto dall’art. 14 quaterdecies L. n. 3/2012 che prevede la possibilità per “*il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.* 2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.

12. Valutazione di fattibilità del piano proposto da Angela Vitucci, art.9, comma 2, L.3/2012

Alla luce delle evidenze delle banche dati interrogate, nonché delle informazioni fornite dagli Advisor legali della debitrice, si attesta la totale incapacienza della sig.ra Angela Vitucci, che allo stato non potrà in alcun modo soddisfare i creditori.

13. Valutazione in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ex art.9, comma 3 bis, lett.a), L.3/2012

Lo scrivente ha effettuato una ricognizione in ordine all'assunzione dei debiti, la loro origine e i comportamenti dei ricorrenti/debitori nell'ottica di fornire al Giudice Delegato ed ai creditori la migliore informativa possibile.

A tal fine si è tenuto conto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dai ricorrenti/debitori oltre che della documentazione recuperata dalle banche dati, dagli enti impositori e di quella prodotta dai creditori a seguito della circolarizzazione del credito.

Le cause del sovraindebitamento indicate nel paragrafo 6 possono ragionevolmente ricondursi nell'ambito dell'incolpevolezza, anche alla luce dell'entrata in vigore della L.176/2020 con la quale è stata definitivamente accantonata la teoria del c.d. "shock esogeno" secondo cui il sovraindebitato è meritevole solo quando il debito esplose in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci.

La "colpa" mitigata dall'aggettivo "grave" va definita tenendo presente la volontà del legislatore della riforma (sia nell'ambito del Codice della Crisi, sia nell'ambito della L.176/2020 che ne ha anticipato le norme che in questo caso rilevano) di eliminare definitivamente i parametri che avevano creato problemi di accesso alla procedura di sovraindebitamento ossia la consapevolezza di contrarre debiti di difficile estinzione e la sproporzione tra patrimonio e debito che, invece, più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il legislatore ha quindi concentrato la valutazione da compiere in ordine alla colpa sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver determinato colposamente il sovraindebitamento specificando che "*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*" (art.7, comma 2, L.3/2012).

La volontà del legislatore è stata quindi quella di eliminare parametri soggettivi di incerta valutazione.

La condotta del debitore che ha causato il sovraindebitamento va quindi per un verso distinta dalla situazione in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi (che integra il requisito oggettivo) e per altro verso ne va indagata la caratterizzazione in termini di colpa grave, malafede o frode al fine di escludere o meno l'accesso alla procedura, anche secondo le indicazioni della Raccomandazione della Commissione Europea del 12/03/2014 in base alle quali è necessario dare a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità per agevolarne il recupero nel circuito produttivo e consumistico, quindi al PIL nazionale e per agevolarne il recupero della dignità personale anche nell'ambito familiare e sociale oltre che economico.

L'indagine dello scrivente ha quindi vagliato le cause del sovraindebitamento accertando se i ricorrenti/debitori abbiano agito con l'intenzione di danneggiare i creditori, se erano in malafede, se hanno

compiute operazioni di puro rischio o se hanno occultato beni (al fine di vagliare profili di colpa grave, malafede o frode).

I ricorrenti/debitori hanno contratto debiti non sostenibili acconsentendo, tra le altre, a cessioni sullo stipendio del sig. Cavone.

Come detto a fronte del dell'unico stipendio percepito di circa euro 1.650,00 mensili, i ricorrenti erano in grado di sostenere il pagamento della rata del finanziamento concesso da Findomestic nell'ottobre 2010 (euro 15.000,00) pari a euro 270,90 e pertanto hanno contratto tale finanziamento, con la ragionevole prospettiva di potervi adempiere.

Lo squilibrio nei confronti degli altri creditori è maturato a partire dalla fine del 2011, periodo in cui Findomestic concedeva un ulteriore finanziamento al debitore di euro 46.839,00, di cui una parte andava ad estinguere il precedente finanziamento, con una rata mensile pari a euro 630,00 che a fronte di uno stipendio mensile di circa euro 1.700,00, ha generato un obbiettivo squilibrio nella situazione economico finanziaria della famiglia Cavone che, per ovviare a tale incremento della rata, continuavano ad indebitarsi sottoscrivendo ad inizio 2013 un ulteriore finanziamento con Compass Banca di complessivi euro 23.460,00 con una rata mensile di euro 527,86 che sommata alla rata del finanziamento Findomestic nonché all'insorgere dei problemi di salute dei figli Luca e Olga ha prodotto, a partire dal 2014, una irreversibile incapacità dei debitori a far fronte alla obbligazioni assunte.

Dall'esame della documentazione prodotta e recuperata non emergono profili di frode ai creditori, avendo i ricorrenti offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale e non avendo eseguito pagamenti indebiti o altri atti che abbiano comportato sottrazione di risorse al concorso.

Sotto questo profilo si può quindi affermare che i ricorrenti abbiano per un verso correttamente indicato le cause dell'indebitamento e per altro verso che non abbiano assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere, essendo imputabili i mancati pagamenti ad una errata/insufficiente valutazione del merito creditizio da parte delle società finanziarie che nel tentativo di recuperare il credito inizialmente concesso al debitore, ne hanno modificato le condizioni, con irreversibili conseguenze sulla capacità di rimborso delle rate.

14. Valutazione in ordine alle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte ex art. 9, comma 3 bis, lett.b), L.3/2012

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella errata/carente valutazione del merito creditizio effettuate dagli istituti finanziari.

Sugli stipendi mensili percepiti dal ricorrente, a partire dal 2014, non hanno più permesso, di rimborsare le rate dei finanziamenti concessi dagli istituti finanziari, anche a causa dell'insorgere della malattia grave della figlia Olga Cavone.

La mancanza di liquidità e il conseguente squilibrio si sono verificati per fattori sostanzialmente esogeni dovuti all'importo eccessivo delle rate dei finanziamenti concessi nonché al ricorso al credito per sostenere le spese mediche dei figli minori.

15. Valutazione in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 9, comma 3 bis, lett.c), L.3/2012

Con riferimento alla documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dai ricorrenti, oltre a quella espressamente richiesta ed integrata, lo scrivente ritiene che possa ritenersi completa ai fini che qui interessano.

Dalle verifiche effettuate presso le banche dati e gli enti impositori si ritiene di non avanzare dubbi circa l'attendibilità della documentazione prodotta, considerato anche che i creditori hanno fornito le precisazioni del credito richieste.

In particolare sono state estratte le risultanze di Centrale rischi di Banca d'Italia, e sono state effettuate le comunicazioni ex art.9, comma 3 bis, L.3/2012 agli enti impositori Agenzia delle Entrate, Comune di Bari con le relative risultanze

Inoltre sono state effettuate ricerche presso i pubblici registri immobiliari di Agenzia delle Entrate.

16. Indicazione presumibile dei costi della procedura ex art. 9, comma 3 bis, lett.d), L.3/2012

Con riferimento ai presumibili costi della procedura si evidenzia che questi saranno costituiti dalle spese di gestione del conto corrente della procedura sul quale transiteranno le somme messe a disposizione dal debitore a seguito dell'omologazione del piano del consumatore e che quindi sono, allo stato, da quantificarsi.

Si richiede quindi l'autorizzazione del Tribunale adito, in caso di omologazione della proposta di piano del consumatore, di accendere un conto corrente della procedura, da scegliere a seguito di indagine in ordine alla miglior offerta sul mercato.

Con riferimento alle spese prededucibili del Gestore nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari nell'ambito della procedura n.09/2019, si evidenzia che in base al combinato disposto dell'art.7 bis, comma 5 e 15, comma 9, L.3/2012 e sulla base del D.M. 202/2014, il compenso è stato rideterminato in base alle risultanze dell'attivo e del passivo quantificate nel ricorso, in ossequio all'art. 16 d.m. 202/2014, decurtato del 40% e integralmente a carico del sig. Giovanni Cavone, essendo la sig.ra Angela Vitucci completamente incapiente

17. Indicazione sulla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori, valutato con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile ex art. 9, comma 3 bis, lett.e), L.3/2012

Valutazione ex art.9, comma 3 bis, lett.e), L.3/2012 per Cavone Giovanni

Come evidenziato nella proposta di piano del consumatore e in base ai dati raccolti è possibile confermare che ad aggravare la situazione debitoria del ricorrente ha contribuito in maniera determinante nel 2012, a fronte di una produzione di reddito derivante dallo stipendio mensile pari a circa euro 1.600,00 (vedasi allegato 16 Ricorso), sul ricorrente gravavano finanziamenti medi per euro 860,41 complessivamente (euro 630,60 finanziamento Findomestic, euro 229.81 finanziamento Banco Posta), con un reddito medio disponibile di euro 810,00.

Ciò premesso va evidenziato che per la stessa annualità l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita il reddito minimo calcolato ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, lett.e), L.3/2012 era pari, nel 2012, ad euro 1.237,42 (somma calcolata in base all'importo dell'assegno sociale per il 2012, pari a euro 465,19 e al nucleo familiare del ricorrente, composto all'epoca da 4 membro e per il quale andava quindi applicato il coefficiente di 2,46 ulteriormente aumentato di 0,20 per i figli minorenni in base alla scala di equivalenza Isee).

Lo stesso dicasi per le annualità 2013 e 2014, dove, a fronte di finanziamenti medi di euro 1.159,00 (anno 2013) e di euro 856,00 (2014) e di stipendi medi di circa 1.800,00 per le due annualità, si generava in capo al sig. Cavone un reddito disponibile di euro 612,00 (nel 2013) e di euro 951,00 (nel 2014) ben al di sotto della soglia prevista dall'art. 9 comma 3 bis L. 3/2012 pari a euro 1.274,56 (2013) e pari a euro 1.288,59 (2014).

18. Valutazione in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Alternativa liquidatoria sig. Giovanni Cavone

Con riferimento all'alternativa liquidatoria la stessa si concretizzerebbe nella vendita della quota dell'immobile di proprietà del sig. Cavone e delle due autovetture a lui intestata e nella messa a disposizione della procedura della quota mensile dello stipendio del ricorrente derivante dalla differenza tra quanto percepito e le spese necessarie per il sostentamento familiare.

Ciò premesso, nel caso della liquidazione dell'immobile (la quota di proprietà del ricorrente è pari al 1/18) la procedura potrebbe ricavare la somma di circa 5.6000,00 circa, considerati i valori medi OMI per la tipologia di immobile e la zona di riferimento.

La vendita della quota del bene appare di difficile realizzazione atteso che sarebbe necessario procedere alla vendita dell'intero immobile attualmente occupato dal padre del sig. Giovanni Cavone, che allo stato non risulta disponibile ad avvallare tale richiesta.

La procedura liquidatoria potrebbe contare sulla differenza tra il reddito da lavoro dipendente mensilmente percepito dal ricorrente (circa 1.900,00) e le spese occorrenti per il sostentamento familiare (quantificate in

€1.700,00) per un totale di €200,00 per almeno la durata minima prevista dalla procedura pari a 48 mesi, nonché sulla vendita delle autovetture di proprietà del sig. Cavone (stimabile in € 2.000,00).

Di conseguenza il totale disponibile per la procedura liquidatoria ammonterebbe a complessivi euro 11.600,00 (importo ricavabile dall'importo mensile di euro 200,00 moltiplicato per la durata minima della procedura pari a 48 mesi e sommato al ricavato della vendita delle autovetture pari a euro 2.000,00).

Con la somma di euro 11.600,00 troverebbero soddisfazione *in primis* le spese prededucibili al 100% del loro ammontare; con la somma residua di euro 4.492,47 troverebbero soddisfazione le spese in privilegio generale e speciale al 100%; e con la parte residua di euro 672,97 troverebbero capienza parziale i crediti chirografari nella misura del 3,77%.

Il piano del consumatore proposto prevede invece il soddisfacimento integrale, al 100%, dei crediti prededucibili, il soddisfo integrale, al 100% dei crediti in privilegio generale e speciale mobiliare, e la soddisfazione parziale, al 14,81% dei crediti chirografari, il tutto pur spalmato in n. 96 rate mensile di euro 300,00 ciascuna.

Appare quindi evidente la convenienza del Piano del consumatore proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

19. Conclusioni e attestazione

Ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore lo scrivente professionista in qualità di Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Bari è tenuto a rilasciare il giudizio sull'attendibilità e sulla completezza della documentazione ex art.9, comma 3 bis, lett. e) L.3/2012 e a tal fine esprime giudizio positivo su entrambi i requisiti richiesti.

Al fine di attestare la fattibilità del piano di composizione della crisi a mezzo di piano del consumatore così come proposto dai ricorrenti, in base al combinato disposto degli artt.9, comma 2 e 15, comma 6, L.3/2012, lo scrivente professionista in qualità di Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. Ordine degli Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Bari, ascoltati i ricorrenti ed esaminata la documentazione da loro messa a disposizione, nonché l'ulteriore documentazione acquisita nell'ambito della procedura, considerato che l'attivo messo a disposizione tramite il piano proposto è idoneo, ai sensi dell'art.7 L.3/2012, a garantire la probabile convenienza del piano per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 2, L.3/2012 l'attendibilità e la fattibilità del piano del consumatore proposto dal sig. Giovanni Cavone nonché l'incapienza della sig.ra Angela Vitucci ivi applicando quanto previsto dall'art. 14 nonché, L. n. 3/2012.

Si resta a disposizione del Tribunale e del nominando Giudice Delegato per qualsivoglia chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.

Con osservanza,

Bari, il dì del deposito

Il Gestore della crisi O.C.C. nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Bari

Dott. Nicola Bisceglie